

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
PROVINCIA DI VERONA

Verbale del Collegio dei revisori n. 99/2021

In data 26 del mese di luglio 2021, si è riunito a distanza, mediante video telefonata il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Valeggio sul Mincio nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2018 nelle persone di:

Marcon Giancarlo – Presidente;
Miotti Giorgio - Componente
Peraro Piersandro – Componente.

al fine di esaminare ed esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2021. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI”**.

Tale proposta, corredata degli allegati, è stata inviata a mezzo posta elettronica, dal Segretario Comunale Dott. Emilio Scarpari

Premesso

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2021 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2021;

che a seguito dell'aggiornamento degli archivi per la predisposizione del ruolo 2021 è risultato che i valori tariffari, come approvati con il provvedimento richiamato, non coprono l'intero importo del Piano Finanziario ed è quindi necessario provvedere a rettificare i valori tariffari riportati nell'allegato B di detta deliberazione 37 sostituendolo integralmente con l'allegato di cui alla presente proposta di deliberazione;

Dato atto che il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 è stato differito al 31/07/2021;

Ricordato che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli

Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/2021;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; visto, in particolare, l'art. 6 della stessa delibera con la quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 27 del 27/03/2020 (determina), contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il prospetto economico-finanziario del Piano finanziario per l'anno 2021 (*allegato A*);

Dato atto che l'ammontare di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, determinato con il Piano Finanziario di cui al punto precedente, è pari a € 2.232.352,00 IVA compresa e che tale importo deve trovare integrale copertura con l'applicazione della tariffa TARI 2021- tenuto conto che l'importo di detto piano finanziario come sopra citato viene decurtato di Euro 49.390,00 (Detrazione di cui al comma 1.4 Determina n. 2/DRIF/2020) e di Euro 8.000,00 pari a circa il tributo versato negli anni scorsi dai titolari di concessione di commercio ambulante (mercato del sabato e di Salionze) che da quest'anno viene inglobato nel Canone Unico approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 27/05/2021 e che tali riduzioni afferiscono prevalentemente alla parte variabile;

Dato atto che sulla base del PEF e delle riduzioni di cui sopra la suddivisione dei costi tra parte fissa e variabile risulta la seguente, detraendo dalla parte variabile l'importo di euro 57.390,00:

PARTE FISSA Euro 784.111,00 / PARTE VARIABILE Euro 1.390.852,00;

Preso atto che l'Ente ha ritenuto di mantenere la scelta dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd del Dpr 158/1999 già operata negli anni scorsi che viene riportata nella tabella Allegato B alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Posto che l'Ente ha definito le modalità di riscossione del tributo TARI, nel rispetto della legge e dell'art. 24 del Regolamento TARI, stabilendo che l'importo annuale dovuto per l'anno 2021 verrà riscosso in due rate, di pari importo, con scadenza 31/10/2021 e 31/01/2022, consentendo di effettuare il pagamento in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata.

TENUTO CONTO

dei pareri resi dai responsabili di area in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2021. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI**

Il Collegio dei revisori dei Conti

Dr. Giancarlo Marcon *(firmato digitalmente)*

Dr Giorgio Miotti *(firmato digitalmente)*

Dr. Piersandro Peraro *(firmato digitalmente)*

